

**COMUNE
DI
CATTOLICA ERACLEA**

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

ATTO N° 4

OGGETTO:	rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli triennio 2019-2021.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore 09,30 presso la Sede Comunale, è presente **Il Sindaco** del Comune di Cattolica Eraclea arch. Santo Borsellino.

IL SINDACO

- **Visto** il DPR n° 311 del 28/05/2001 con il quale è stato emanato regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi a autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- **Visto** che a seguito dell' emanazione del succitato D.P.R. le competenze per le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacoli disciplinate dall' articolo 80 del T.U.L.P.S sono passate ai Comuni;
- **Visto** l'art 4 del succitato regolamento che istituisce la commissione comunale di vigilanza per gli specifici compiti dallo stesso demandati;
- **Considerato che** la commissione nominata dal sindaco ha la durata di anni tre;
- **Visto** l'art. 141 bis del regolamento del testo unico leggi di P.S.
- Ritenuto dover rinnovare la suddetta commissione in quanto già scaduta da qualche anno e che dovrà essere così composta

- a) **Sindaco o suo delegato che la presiede;**
- b) **Comandante del corpo di Polizia Municipale;**
- c) **Dirigente medico dell' organo sanitario pubblico di base o medico dallo stesso delegato;**
- d) **Dirigente dell' ufficio Tecnico comunale o suo delegato;**
- e) **Comandante provinciale dei Vigili Del Fuoco o suo delegato;**
- f) **Esperto di elettronica.**

- **Visto** che a seguito di formale interpello il sig. Piazza Nicolo', nato il 14/11/1987 a Ribera residente in Cattolica Eraclea in via Conte Torino 33, tecnico industria elettronica abilitato di cui alla legge 46/90 e successive modifiche, ha dichiarato la propria disponibilità ad assolvere il compito di componente della commissione quale esperto di elettronica;
- **Dato** atto che il parere della commissione è dato per iscritto e che lo stesso deve essere adottato con l' intervento di tutti i componenti;
- **Visto** l' art 13 della L.R. del 26/08/1992 n° 7 e successive modifiche che riserva al Sindaco il potere di nomina degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale;

DETERMINA

- Di nominare quali componenti della **Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli** per il triennio 2019-2021, i seguenti signori:
 - 1) **Sindaco pro tempore** Presidente
 - 2) **Campisi Pasquale Coman.te Polizia Municipale** Componente
 - 3) **Dirigente medico dell'A.S.P.di Agrigento o suo delegato** Componente
 - 4) **Ing. Francesco Campisi dirigente U.T.C. o suo delegato** Componente
 - 5) **Coman.te Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato** Componente
 - 6) **Sig. Piazza Nicolo' esperto in elettronica** Componente

- Dare atto che ai componenti esterni alle pubbliche Amministrazioni sarà corrisposto un compenso pari a quello in atto dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle assemblee.

L'istruttore
Commissario Capo
P. Campisi



Il Sindaco
arch. Santo Borsellino

STO [Signature]

Art. 141-bis.

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo (164).

(164) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-bis e 142, dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

Art. 142.

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede

avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli anfiteatri o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità (165).

(165) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-bis e 142, dall'art. D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, il

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

IL DIRIGENTE DI AREA

.....
